

COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Codice Ente: 10238

DELIBERAZIONE N. 5

in data 28/03/2012

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20.30**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**.

Seduta **pubblica**, di convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<input checked="" type="checkbox"/> CAGNONI dott. Riccardo -	<input checked="" type="checkbox"/> FOMER Emanuele -
<input checked="" type="checkbox"/> NORIS prof.ssa Tiziana -	<input checked="" type="checkbox"/> GUALDI Enrico -
<input checked="" type="checkbox"/> GUALDI Luigi -	<input checked="" type="checkbox"/> BRESSAN Davide -
<input checked="" type="checkbox"/> MAFFEIS geom. Giuseppe -	<input type="checkbox"/> CANINI dott. Giovanni -
<input checked="" type="checkbox"/> GUERINI Giuseppe -	<input checked="" type="checkbox"/> BERNINI Giuseppe -
<input checked="" type="checkbox"/> CATTANEO geometra Omar -	<input checked="" type="checkbox"/> TESTA ing. Gian Pietro -
<input checked="" type="checkbox"/> SEGHEZZI Rosanna -	<input checked="" type="checkbox"/> BARATELLI Yuri Roberto -
<input type="checkbox"/> ZUCCA Manuel -	<input checked="" type="checkbox"/> GUALDI dott. Alessio -
<input checked="" type="checkbox"/> AGAZZI Emanuele -	

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2

Assiste il Segretario comunale sig. **VENTURA dott. Gianmaria** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **CAGNONI dott. Riccardo** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Sindaco

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DI DARE ATTO che la proposta di regolamento che viene oggi approvata è stata redatta sulla base della disciplina dell'Imposta Municipale Propria ricavabile dal D.L. 201/2011 e delle norme in esso richiamate. La presenza di molti elementi di difficile interpretazione e, in alcuni casi, di autentici "vuoti" normativi, e la mancanza di indicazioni interpretative di fonte Ministeriale, impongono di specificare che, se del caso, a seguito di interventi correttivi e integrativi del legislatore ed ai chiarimenti che saranno elaborati dalla prassi e dalla dottrina, si dovrà procedere alle opportune rettifiche e/o integrazioni.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Bernini Giuseppe, Testa Gian Pietro, Baratelli Yuri Roberto e Gualdi Alessio) e contrari nessuno, resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Indi il consiglio comunale con separata ed unanime votazione dichiarara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000.

**PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 28/03/2012 N. 5**

OGGETTO : Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'unità operativa UFFICIO TRIBUTI, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto
**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"IMU"** .

Esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell'atto di cui sopra.

Vertova, lì 07/03/2012

Il Responsabile del Servizio
(f.to Rag. Rossi Luciana)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.to CAGNONI dott. Riccardo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(f.to NORIS prof.ssa Tiziana)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to VENTURA dott. Gianmaria)

[X] Sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 19/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(VENTURA dott. Gianmaria)



Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(VENTURA dott. Gianmaria)

ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DI
G.M./C.C. N. 5
DEL 28-03-2012



Comune di VERTOVA

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero n. ___ del _____, con decorrenza dal 1 gennaio 2012.

Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 Art. 8, 9 e s.m.i.

Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 Art. 13 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, Articoli 52 e 59 Legge 296/2006

INDICE:

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.
- Art. 2 – Presupposto impositivo.
- Art. 3 – Soggetti passivi.
- Art. 4 – Base imponibile.
- Art. 5 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- Art. 6 – Intervenuta in edificabilità dell'area.
- Art. 7 – Pertinenzialità di area edificabile.
- Art. 8 – Determinazione dell'aliquota e diversificazione.
- Art. 9 – Quota statale.
- Art. 10 – Abitazione principale e pertinenza.
- Art. 11 – Anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari.
- Art. 12 – Fabbricati inagibili o inabitabili.
- Art. 13 – Riduzioni e detrazioni d'imposta per i fabbricati.
- Art. 14 – Esenzioni.
- Art. 15 – Versamenti.
- Art. 16 – Riversamento ad altri Comuni .
- Art. 17 – Dichiarazioni.
- Art. 18 – Attività di accertamento.
- Art.19 – Interessi.
- Art. 20 – Sanzioni.
- Art. 21 – Ripetibilità delle spese di notifica

- Art. 22 – Accertamento con adesione.
- Art. 23 – Avvio del Procedimento per l'accertamento con adesione.
- Art. 24 – Procedura per l'accertamento con adesione.
- Art. 25 – Atto di accertamento con adesione.
- Art. 26 – Riscossione coattiva.
- Art. 27 – Rimborsi e compensazioni.
- Art. 28 – Contenzioso.
- Art. 29 – Dichiarazioni sostitutive
- Art. 30 – Compensi incentivanti.
- Art. 31 – Norme di rinvio.
- Art. 32 – Entrata in vigore.

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e pertanto adottato allo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Articolo 2 – Presupposto impositivo.

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Ai fini di cui sopra:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:

- 1) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- 2) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 75% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente . e che alla stessa viene dedicato almeno il 51 % del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare una dichiarazione.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 3 – Soggetti passivi.

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 4 – Base imponibile.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

Articolo 5 - Determinazione del valore delle aree edificabili

La qualificazione e la base imponibile delle aree fabbricabili sono stabiliti per legge.

Nella determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili si tiene conto dei valori e dei prezzi ricavabili da contratti, perizie, atti, documenti, relazioni, pubblicazioni, dati ed informazioni a qualunque titolo relativi ad aree fabbricabili ed a fabbricati.

I valori delle aree potranno essere ottenuti da valori e prezzi relativi ai fabbricati attraverso il criterio del valore di trasformazione.

In attuazione di quanto disposto ai commi precedenti, la Giunta comunale può approvare, anche periodicamente, i valori di riferimento e/o i relativi criteri e modalità di determinazione e di aggiornamento. La Giunta potrà avvalersi del supporto di dipendenti del Comune e/o di tecnici esterni incaricati.

Il sistema di stima, approvato dalla Giunta comunale, dovrà essere informato a criteri di semplificazione e di facile fruibilità. Il sistema di stima dovrà essere, inoltre, informato al criterio di valutazione e confronto ponderato dei valori e dei prezzi analizzati per tener conto nei limiti del possibile almeno delle principali caratteristiche, similitudini e diversità legali e di fatto delle aree prese a riferimento nonché dei periodi ai quali i valori trattati si riferiscono. In ogni caso dovrà essere previsto un meccanismo di adeguamento dei valori stimati a quelli reali riscontrabili.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'area sia oggetto di intervento di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione. Si applicano, parimenti, ad immobili assoggettati a interventi di restauro o di ristrutturazione.

Articolo 6 - Intervenuta inedificabilità dell' area

Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito dell'adozione da parte del Comune di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di concessioni e/o autorizzazioni edilizie e/o dichiarazioni di inizio attività per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non siano state intraprese azioni, ricorsi o procedimenti avverso l'approvazione delle varianti in itinere o le disposizioni di vincolo di inedificabilità; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso; che il vincolo di inedificabilità perduri da almeno 3 anni.

L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato: per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa agricola è rimborsata l'intera imposta versata; per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa agricola, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore dell'area agricola.

Il rimborso compete, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi, per successione o per donazione, e comunque, per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Articolo 7 – Pertinenzialità di area edificabile

Ai fini del riconoscimento di natura pertinenziale di un'area prevista come edificabile dal piano del Governo del Territorio Comunale occorre dimostrare il vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto principale, attraverso un'attenta verifica tesa ad accertare l'esistenza in base a concreti

elementi fatturali dimostrativi del necessario e insostituibile vincolo. L'accertamento dell'esistenza del vincolo deve tener conto dell'ulteriore requisito della non suscettibilità dell'area di diversa destinazione, senza che la stessa subisca una radicale trasformazione.

Articolo 8 - Determinazione dell'aliquota, dell'imposta e diversificazione

In applicazione dell'art.1 comma 169 della Legge n°296/2006 – Finanziaria 2007- , che ha modificato l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92, il Consiglio Comunale, entro l'approvazione del Bilancio di Previsione, determina l'aliquota, diversifica la sua applicazione, determina i criteri di esenzione ed agevolazioni e determina i valori imponibili delle aree edificabili per aree omogenee.

Articolo 9 – Quota statale

E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 10 del presente regolamento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni.

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Articolo 10 - Abitazione principale e Pertinenza

E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano nella Cat.A/1 alla A/9 come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (art. 13 comma 2 D.L. 201/2011).

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, . In caso di più pertinenze classificate con la stessa categoria l'applicazione delle agevolazioni spetta ad una sola unità immobiliare per categoria catastale.

Ai fini del riconoscimento di natura pertinenziale l'Ente può richiedere la dimostrazione del vincolo funzionale dell'unità immobiliare rispetto al manufatto principale.

Articolo 11- Anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini della presente imposta si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. (facoltà fondata sull'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Articolo 12 - Fabbricati inagibili ed inabitabili

Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all'art.8, comma 1 del D.Lgs 504/92, **sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012**, come stabilito dall'art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Articolo 13 - Riduzioni e detrazione d'imposta per fabbricati

Le riduzioni sono da richiedere a pena di decadenza entro la data di presentazione della dichiarazione IMU dell'anno nel corso del quale il contribuente intende far valere quella riduzioni, agevolazioni, esclusioni e esenzioni.

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' ammessa l'applicazione delle aliquote ridotte per una sola pertinenza relativamente a quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Alle detrazione base di 200 euro prevista dal comma 10 dell' articolo 13, per gli anni 2012 e 2013, è prevista una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio, con età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La presente detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono le condizioni richieste e in maniera proporzionale alla quota di detrazione base spettante. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare però l'importo massimo di euro 400

Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione I.M.U., di cui al successivo art. 17, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.

Articolo 14 - Esenzioni

Le esenzioni sono da richiedere a pena di decadenza entro la data di presentazione della dichiarazione IMU dell'anno nel corso del quale il contribuente intende far valere quelle riduzioni, agevolazioni, esclusioni e esenzioni.

Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;**
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 15 - Versamenti

L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere corrisposta in due rate rispettivamente con scadenza 16 giugno in acconto e 16 dicembre a saldo, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

I versamenti spontanei devono essere eseguiti esclusivamente, con Modello F.24

Utilizzando il Modello F24 il versamento si effettua:

- presso gli uffici postali;
- presso gli sportelli di qualsiasi banca, oppure on line.

L'Ente non assume nessuna responsabilità sul mancato riscontro telematico per versamenti effettuati con modalità diverse di cui alle prescrizione sopra descritte.

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

Ai soggetti passivi residenti all'estero è consentito effettuare il pagamento dell'imposta, oltre che nei modi di cui ai commi precedenti, anche mediante unica soluzione entro la data di scadenza del 16 dicembre, con la maggiorazione degli interessi calcolati sulla quota che si sarebbe dovuto versare in acconto entro il 16 giugno.

Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il pagamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, deve essere effettuato dal curatore o dal commissario liquidatore entro 3 mesi dalla data del decreto del trasferimento degli immobili.

I versamenti d'imposta effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e venga comunicato all'Ufficio l'avvenuto versamento anche per conto degli altri contitolari.

Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a suo nome, purché l'imposta corrisponda a quella dovuta a seguito di variazione. Tale possibilità è concessa unicamente per l'anno in cui si è verificato il decesso.

Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo ad altro comune. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente che le ha percepite.

Il comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune, quando erroneamente versate al comune di Vertova, in quanto non competente. Sulle somme versate non maturano interessi

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo(art.1 comma 166 L.296/2006)..

Non si fa luogo a versamento quando l'imposta dovuta per ogni anno risulta inferiore a € 12,00 (art.1 comma 168 L.296/2006). Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

Articolo 16 - Riversamento ad altri Comuni

E' previsto per quei contribuenti che non possiedono immobili sul territorio comunale che hanno erroneamente effettuato un versamento IMU al Comune di Vertova anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili di richiedere attraverso apposita istanza il riversamento del tributo a favore del comune dove hanno sede gli immobili oggetto del versamento. L'Ufficio constatato che il contribuente non risulta soggetto passivo dell'imposta provvede a riversare la somma incassata direttamente al Comune di competenza. Sulle somme riversate non maturano interessi .

Articolo 17 - Dichiarazioni

I soggetti passivi **devono** dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando **l'apposita dichiarazione con il modello ministeriale** non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute.

Art.18- Attività di accertamento

Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali, ritardati e omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art.1 comma 161 L.296/2006). Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito

dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

In applicazione alla facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 446/97, si adottano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente con i criteri stabiliti dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie.

Con delibera della Giunta comunale è designato il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi di accertamento.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, oppure inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, sollecitandoli a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

In applicazione dell'art. 59, comma 1, lettera l) punto 5, del D.Lgs. n. 446/97, il Funzionario Responsabile I.M.U. cura il potenziamento dell'attività di controllo, mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo tutte le possibili azioni da intraprendere avuto riguardo alle risorse assegnate con gli strumenti di programmazione annuale

Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi € 12,00.

Articolo 19 – Interessi

La misura annua degli interessi è determinata con riferimento al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di eseguito versamento.

Articolo 20 – Sanzioni.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Articolo 21 – Ripetibilità delle spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 e successive modificazioni.

Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente

Articolo 22 - Accertamento con adesione

È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta municipale propria I.M.U., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente limitatamente alle basi imponibili relative alle aree fabbricabili di cui al comma 5) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, nonché nei casi previsti dall'art. 10 della legge 27/07/2000 n. 212.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile dell'imposta .

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 23 - Avvio del Procedimento per l'accertamento con adesione

Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica dell'accertamento invia con raccomandata A.R., ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

L'impugnazione dell'atto di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Articolo 24 - Procedura per l'accertamento con adesione

L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Articolo 25 - Atto di accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del servizio ICI o da un suo delegato.

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La sanzione è dovuta nella misura minima, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, ed è ridotta a un terzo per effetto di quanto disposto dall'art.1, comma 18 della legge 220/2010 con decorrenza dal 01 febbraio 2011.

Art. 26 -Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Ai fini di cui al comma precedente il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

Art. 27 -Rimborsi e compensazioni

Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di I.M.U., entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione e la sua esecuzione dovrà avvenire entro 180 giorni dalla richiesta(art.1 comma 164 L.296/2006).

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi con riferimento al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00.

Art. 28 - Contenzioso

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 504/92, contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29 – Dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere dichiarazioni sostitutive circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 30 - Compensi incentivanti

Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito I.M.U. è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:

- a) Il 7% del gettito dell'imposta municipale propria riscosso a seguito dell'attività di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi, ripartito in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali;

- b) Il 3% dello stesso gettito di cui alla precedente lettera a) è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi

Art. 31- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili; al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 32 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.